

Civile Sent. Sez. 6 Num. 3168 Anno 2015

Presidente:

Relatore:

Data pubblicazione:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 18200 del ruolo generale
dell'anno 2013, proposto

da

s.p.a. Interporto Cervignano del Friuli, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso,
giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati
Gianni Zgagliardich e Luigi Manzi, domiciliato presso lo
studio del secondo, in Roma, alla via F. Confalonieri, n. 5;

- ricorrente -

contro

Comune di Cervignano del Friuli, in persona del sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato a
margine del controricorso, dagli avvocati Francesco De
Benedittis e Pasquale Trane, domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo, in Roma, alla via Flaminia, n. 362;

381
15

controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, sezione 9, depositata in data 7 maggio 2012, n. 66/09/12;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 gennaio 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

sentiti per la società l'avv. Luigi Manzi e per il Comune l'avv. Francesco De Benedittis

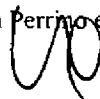
Fatto.

La società ha impugnato il diniego tacito di rimborso dell'Ici versata per gli anni dal 1997 al 2006 opposto dal Comune, facendo leva sul fatto di avere ottenuto, nell'agosto 2006, mediante la procedura DOCFA, la correzione nella categoria E/1, esente da Ici, in relazione al complesso interportuale per il quale negli indicati anni d'imposta l'imposta era stata versata. Rimasto il ricorso senza esito in primo grado, la Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello successivamente proposto dalla società, rilevando, in fatto, che la richiesta di rimborso concerne anni antecedenti all'avvio della procedura DOCFA e facendo leva, in diritto, sul secondo comma dell'art. 5 del d.leg. n. 504 del 1992, secondo il quale le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale esse sono state annotate negli atti catastali.

Avverso questa sentenza propone ricorso la contribuente, per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, che illustra con memoria, cui il Comune replica con controricorso.

Diritto.

1.- Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., col quale la società lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c. per



motivazione perplessa determinata da argomentazioni fra loro inconciliabili o comunque incompatibili, è infondato.

1.1.-La Corte ha già avuto occasione di rimarcare (vedi, in particolare, tra le tante, Cass. 27 maggio 2011, n. 11710) che non adempie il dovere di motivazione il giudice che non formuli alcuna specifica valutazione dei fatti rilevanti di causa, e, dunque, non ricostruisca la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta.

Soltanto al cospetto della mancanza di valutazione il sillogismo, che distingue il giudizio, finisce per esser monco della premessa minore, e dunque necessariamente privo della conclusione razionale.

1.2.-Di contro, la sentenza impugnata espone un percorso logico coerente, facendo leva, in fatto, sulla circostanza che gli anni cui si riferisce la richiesta di rimborso sono antecedenti alla presentazione della DOCFA e, in diritto, sulla regola fissata dal 2° comma dell'art. 5 del d.leg. n. 504 del 1992, il cui significato precettivo è puntualmente riportato.

1.3.- Una tale motivazione esclude che la si possa qualificare come perplessa o radicalmente contraddittoria, ossia nei fatti mancante.

1.4.- Ciò in base all'insegnamento delle sezioni unite della corte, secondo cui la mancanza si configura quando la motivazione formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum* (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053, punto 14.5.1 nonché sez.un., 22 settembre 2014, n. 19881).

2.- Infondati sono, poi, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, entrambi proposti ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., che vanno esaminati congiuntamente, perché connessi e con i quali la società lamenta:



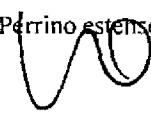
-la violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.leg. n. 504 del 1992, in relazione all'art. 1 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, invocando l'applicazione retroattiva della rettifica di attribuzione della categoria catastale, se dovuta, come nel caso in esame, ad un errore materiale, cui si è posto rimedio con la procedura DOCFA -secondo motivo;

-la violazione o falsa applicazione dell'art. 5, secondo comma, del d.leg. n. 504 del 1992, in relazione agli articoli 1, 2 e 3 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, sostenendo che l'impugnazione di una rettifica di attribuzione di una categoria catastale comporta che essa non espliciti effetto sino a quando non sia stata definitivamente risolta la questione- terzo motivo.

2.1.-In definitiva, la società fa leva sul fatto che, allorquando nel 2006 ha proposto domanda di variazione della classificazione dell'immobile in categoria E/1, l'ha fatto per rimediare all'errore materiale da essa stessa commesso nel 2000, al momento della presentazione della dichiarazione per l'accatastamento delle unità immobiliari di nuova costruzione tra quelle a destinazione speciale in categoria D/8 e che nessun effetto può essere riannodato alla pendenza del giudizio avverso gli atti emessi in via di autotutela con i quali l'Agenzia nel 2009 ha rettificato il classamento in D/8.

3.- La prospettazione è errata sotto entrambi i profili.

3.1.-Malamente è invocato il consolidato indirizzo della corte (Cass. 5 maggio 2010, n. 10815; 26 marzo 2010, n. 7330; 30 dicembre 2009, n. 27206; 29 settembre 2005, n. 19066), secondo il quale la suddetta regola generale prevista dall'art. 5, 2° comma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504 non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche



dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita: ciò in quanto l'indirizzo si riferisce al caso in cui tale errore sia evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso ufficio.

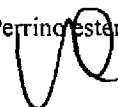
3.2.-Là dove, nel caso in esame, che si tratti di errore risulta dalla mera, apodittica affermazione della contribuente, non altrimenti suffragata (vedi, per affermazioni simili, anche Cass., ord. 24 luglio 2012, n. 13018, citata dalla società).

4.-Il secondo profilo propone una prospettiva inversa a quella corretta: in caso d'impugnazione, gli effetti del provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emaneazione di esso (Cass. 1 giugno 2006, n. 13069).

4.1.-La prospettazione non può allora giovare alla società, in quanto gli atti di autotutela che essa ha impugnato risalgono al 2009, ad epoca, dunque, ampiamente successiva a quella cui rimontano gli anni coinvolti dalla richiesta di rimborso della quale si discute.

4.2.- Né è applicabile l'indirizzo, anche recentemente ribadito dalla corte (Cass., ord. 10 gennaio 2014, n. 421), secondo cui tra la controversia che oppone il contribuente all'agenzia del territorio in ordine alla impugnazione della rendita catastale attribuita a un immobile e la controversia che oppone lo stesso contribuente al comune, avente a oggetto la impugnazione della liquidazione dell'Ici gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone la sospensione del secondo giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla definizione del primo con autorità di giudicato.

Ciò in quanto la liquidazione dell'Ici nel caso in esame non è in alcun modo correlata agli atti di autotutela del 2009, sibbene al classamento risalente al 2000, sul quale non è destinata ad



temporalmente ad incidere, in base al richiamato 2° comma dell'art. 5 del d.leg. 504 del 1992, la successiva procedura DOCFA del 2006 per le ragioni già esposte.

5.-Il ricorso va in conseguenza respinto, in virtù del secondo comma dell'art. 5 del d.leg. n. 504 del 1992 -in base al quale le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali-, applicabile anche quando, come nel caso in esame, il contribuente si avvalga della procedura DOCFA, essendo il termine di efficacia, previsto dall'art. 5, 2 comma, cit., ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti (in termini, con riferimento ad una procedura DOCFA volta all'attribuzione di rendita, Cass. 15 ottobre 2010, n. 21310, secondo cui la fissazione di un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, è espressione del principio di uguaglianza).

5.1.-Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

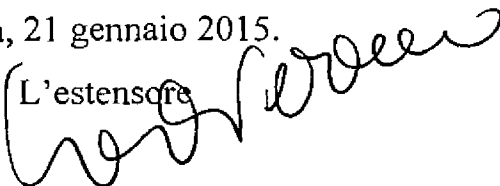
Sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002.

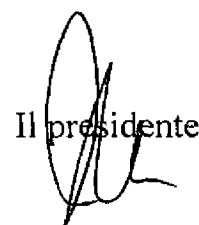
per questi motivi

La Corte:

-rigetta il ricorso; condanna la società a rifondere le spese, liquidate in euro 7000,00 per compensi, oltre euro 100,00 per esborsi; dichiara la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002.

Roma, 21 gennaio 2015.

L'estensore


Il presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 18 FEB. 2015

Il Funzionario Giudiziario

Corte di Cassazione - copia non ufficiale